

*Faust*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE DI PESARO

= COMUNICATO STAMPA =

MUTUALITA' PENSIONI A FAVORE DELLE CASALINGHE.-

La Sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica che, come previsto dalla legge 5 Marzo 1963, n. 389, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Aprile 1963, n. 90, a decorrere dal 15 Ottobre 1963 si intenderà istituita la "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.-

Da detta data, pertanto, le casalinghe interessate potranno presentare le domande di iscrizione.-

Per la eventualità, peraltro, che entro il 15 Ottobre p.v. non siano disponibili, in relazione anche alla circostanza che tuttora non è stato emanato il Regolamento di esecuzione della citata legge, gli appositi moduli a stampa (M.P.1), le Sedi dell'Istituto sono state autorizzate ad accettare le domande presentate per iscritto, comunque redatte.-

Tale autorizzazione si intenderà senz'altro revocata dal momento in cui saranno messi in uso i moduli a stampa.-

Dette domande, datate e sottoscritte, devono contenere le seguenti indicazioni :

- 1) - luogo e data di nascita della richiedente;
- 2) - importo mensile della pensione che la richiedente desidera costituire, come minimo, al raggiungimento del 65° anno di età;
- 3) - numero e serie del libretto di iscrizione all'assicurazione facoltativa per le iscritte a tale assicurazione.-

Nella domanda, inoltre, la richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione ( artt. 2, primo comma, e 16 della legge) e di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dall'iscrizione medesima (art.2, secondo comma).-

Alla domanda, infine, deve essere allegato il certificato di stato di famiglia, rilasciato in carta semplice dal Comune di residenza con l'indicazione della data di nascita e dell'attività esercitata dalla richiedente, nonché il libretto di iscrizione all'assicurazione facoltativa.-

La domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata, direttamente o a mezzo posta, alla Sede provinciale nella cui circoscrizione territoriale la richiedente risiede.-

Anche le domande di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.15 della più volte citata legge n.389 possono, fino a quando non sarà distribuito l'apposito modulo a stampa (M.P.1 bis), essere accettate comunque redatte, purchè per iscritto.-

oooooooo00000oooooooo

Si trasmettono alcuni esemplari del presente comunicato, diramato anche alla stampa, con preghiera di larga diffusione.-

Si ringrazia.-

IL DIRETTORE  
(Avv.D. Verdone)

Pesaro, 28.9.1963

*nelly*

